

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3311/88 DELLA COMMISSIONE**

del 26 ottobre 1988

**che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 4154/86 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti tessili originari di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4134/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986<sup>(1)</sup>, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di Taiwan, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1653/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 9,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 4134/86 prevede la possibilità di adeguare, secondo la procedura di cui all'articolo 11, i limiti quantitativi fissati nell'allegato II per tener conto delle modifiche apportate alla classificazione dopo l'entrata in vigore della nomenclatura;

considerando che occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 4134/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 4134/86 è modificato come indicato in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1988.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 386 del 31. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 18. 6. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.